Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 25-4818

Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (d.c.r. 13 marzo 2007 n. 117-10731). Riesame delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque. Esiti e aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle aziende agricole.

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

In attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché della delibera del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002, il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione", ha provveduto alla prima designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e alla definizione del relativo Programma di azione. Successivamente, le suddette zone vulnerabili sono state oggetto di modifica con il regolamento regionale 15 marzo 2004, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione)".

Il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte, approvato in data 13 marzo 2007 con d.c.r. n. 117–10731 (PTA), oltre a recepire integralmente le designazioni effettuate con il regolamento regionale 9/R/2002, ha stabilito, all'articolo 21, comma 5 delle Norme di piano la designazione come zone vulnerabili dei territori ricompresi nelle Fasce A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Successivamente, operando sulla base dei dati disponibili e delle indicazioni di cui all'Allegato 7, Parti A-I e A-II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed adottando l'approccio metodologico utilizzato per l'elaborazione del PTA, la Giunta regionale, con il regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", ha designato ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Ai sensi dell'art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, le Regioni, sentita l'Autorità di Bacino, rivedono se necessario o completano la designazione delle zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione; ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni deve essere notificata alla Commissione europea entro sei mesi dalla data di riesame.

A seguito di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 17 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti C-105/09 e C-110/09, i programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di tutti gli Stati membri sono stati sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. In Piemonte tale procedura ha riguardato il piano d'azione per le zone vulnerabili di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e si è conclusa positivamente con il parere motivato espresso dalla Giunta regionale con la d.g.r. n. 17-2508 del 3 agosto 2011.

A seguito della suddetta procedura sono emerse le seguenti conclusioni:

• i criteri adottati in Piemonte per la designazione delle zone vulnerabili sono da ritenersi confermati;

- vista l'efficacia dell'applicazione dei programmi d'azione, evidenziata dai risultati del monitoraggio ambientale, non sono necessari ampliamenti delle zone vulnerabili vigenti;
- nell'ordinaria attività di aggiornamento del PAI sono state adottate nel quadriennio 2008-2011 diverse varianti delle fasce fluviali che hanno interessato il reticolo idrografico piemontese.

In sintesi, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione Piemonte ha quindi evidenziato che, se da un lato non occorre procedere alla designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati - in aggiunta a quelle identificate dal Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R - è tuttavia necessario procedere al recepimento delle variazioni della perimetrazione delle Fasce fluviali A e B, intervenute nel quadriennio 2008-2011 posto che, come sopra evidenziato, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 delle Norme di piano del PTA i territori ricadenti in tali Fasce sono designati come zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Ai sensi dell'art. 21, comma 6 delle Norme di piano del PTA, la revisione quadriennale della designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola è effettuata con apposita disposizione di attuazione del piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) delle Norme di piano, il PTA è attuato, tra l'altro, mediante l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso, adottate dalla Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b) delle Norme di piano, gli strumenti di attuazione del PTA definiscono in termini non inferiori a due anni i tempi di adeguamento a quanto da essi stabilito in attuazione delle prescrizioni dettate dal PTA.

In virtù del combinato disposto degli articoli 21, comma 6 e 10, comma 1, lettera a) delle Norme di piano, la presente deliberazione costituisce pertanto disposizione di attuazione del PTA. Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del regolamento regionale 10/R/2007 le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sono effettuate sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica delle aziende agricole al momento del controllo;

dato atto che tale sistema informativo utilizza basi dati che permettono la puntuale individuazione e descrizione dei terreni delle singole aziende agricole, tra cui la loro localizzazione nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

ritenuto conseguentemente necessario procedere al recepimento delle variazioni intervenute nella perimetrazione delle Fasce A e B del PAI, mediante l'implementazione dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica delle aziende agricole;

considerato che, a causa dell'alto grado di complessità del suddetto sistema informativo, è necessario prevedere opportuni tempi tecnici per l'aggiornamento delle basi dati funzionali alla localizzazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

ritenuto pertanto opportuno stabilire che l'aggiornamento delle suddette basi dati territoriali, relativamente alla riperimetrazione delle fasce A e B dei fiumi piemontesi, decorra a fare data dal 1° gennaio 2013;

dato atto che il contenuto della presente deliberazione è stato oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002, n. 65-8111, nella seduta del 26 marzo 2012;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; visto il Piano di tutela delle acque;

sentita l'Autorità di Bacino del fiume Po - ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 6 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque – che ha espresso parere favorevole con decreto del Segretario generale n. 131/2012 del 4 settembre 2012;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- 1) di confermare le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, così come identificate dall'art. 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R;
- 2) di dare mandato alla Direzione Agricoltura di procedere all'aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle aziende agricole, necessario per recepire la riperimetrazione delle Fasce A e B dei fiumi piemontesi;
- 3) di stabilire che l'aggiornamento delle basi dati territoriali di cui al punto 2) decorre dal 1° gennaio 2013;
- 4) di stabilire in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il termine entro il quale le aziende agricole devono effettuare gli adeguamenti strutturali che si rendano necessari, ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, in seguito al recepimento della riperimetrazione delle Fasce fluviali A e B del PAI;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)